



408/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80166** del registro di Segreteria, proposto da **XX** nato a omissis (omissis) il omissis (C.F. omissis) e residente in omissis, al Viale omissis n. omissis ed elettivamente domiciliato in 00195 Roma (RM) Viale Mazzini n. 140, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emanuele Calcagno (C.F. CLCMNL77M18H501Q) il quale indica ai fini delle comunicazioni di rito il seguente numero di fax: 06.94.80.63.92, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata: emanuelecalcagno@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (CF: NCLFLV62T42H501M - pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale del 14 novembre 2023, n. 1391 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 16 settembre 2025, l'Avv. Emanuele Calcagno per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps. Presente il ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, con atto di riassunzione all'esito del provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal Tribunale del Lavoro, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex dipendente dell'Ministero dell'Istruzione, ha impugnato il decreto n. RMT103202002138 di conferimento di pensione contestando la erroneità dell'importo liquidato in ragione della omessa valutazione dei periodi di contribuzione relativi all'attività prestata presso il Ministero dei Lavori Pubblici, nonché dei contributi versati per il periodo ricompreso tra il 21 settembre 1989 e il 24 ottobre 1990.

Ha, quindi, concluso affinché questo Giudice Voglia: *“accertare e dichiarare il diritto del Signor XX ad*

ottenere il ricalcolo e/o riliquidazione del proprio trattamento pensionistico [...] tenendo conto ed includendo in detto calcolo le annualità riconosciute con il D.M. del 05.10.2018 n. 1476 e per l'ulteriore periodo ricompreso tra il 21 settembre 1989 e il 24 ottobre 1990 e, quindi, di tutti i versamenti contributivi eseguiti,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per un montante contributivo complessivo ai fini del diritto di anni 35, mesi 11 e giorni 00 ed ai fini del calcolo di anni 35, mesi 7, giorni 00 o quello diverso ritenuto di Giustizia; per l'effetto condannare l'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del Signor XX il corretto trattamento pensionistico a lui spettante con decorrenza dal 01 settembre 2020 (o quella diversa data ritenuta di Giustizia), pari a lordi annuali € 23.155,47 in tredici mensilità, corrispondenti a lordi mensili € 1.781,19 per tredici mensilità, o quel maggiore o minore importo ritenuto di Giustizia; per l'ulteriore effetto, condannare l'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del Signor XX le differenze tra quanto corrisposto mensilmente dall'INPS e quanto avrebbe dovuto corrispondere pari a lordi mensili € 347,05, o quel diverso maggiore o minore importo ritenuto di Giustizia con decorrenza dal 01 settembre 2020 (o quella diversa data ritenuta di Giustizia) e fino all'integrale soddisfo..”.

2. Con memoria del 5 settembre 2024 si è costituita in giudizio l'Inps deducendo di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto della corretta applicazione del DM 1476 del 5.10.2028 e di avere sottoposto, per il periodo 21 settembre 1989 – 24 ottobre 1990, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti espressa richiesta relativa al conto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assicurativo del ricorrente.

Ha quindi prodotto la documentazione attestante l'avvenuta riliquidazione (cfr. determina, foglio di calcolo e prospetto arretrati – sub. allegati B, C, e D memoria) dichiarando, al contempo, che ottenuti i dati dall'Amministrazione datrice di lavoro provvederà all'ulteriore rideterminazione del trattamento pensionistico.

Ha quindi concluso invocando la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 settembre 2025 l'Avvocato della parte ricorrente ha dedotto l'adempimento parziale del diritto azionato sottolineando, tuttavia, l'inadempimento quanto alla valorizzazione dei periodi contributivi per il periodo dal 21.09.1989 al 20.10.1990. La difesa della resistente ha chiesto un breve rinvio per consentire il riscontro dagli Uffici competenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Il calcolo della pensione dei dipendenti pubblici iscritti all'ex INPDAP (ente confluito all'INPS dal 1° gennaio 2012) è, naturalmente, legato al prelievo contributivo effettuato durante la carriera professionale, rapportato alla retribuzione erogata. La retribuzione imponibile, utilizzata sia ai fini del versamento della contribuzione previdenziale che del calcolo della pensione del dipendente pubblico, è costituita da tutte le somme, e i valori

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in genere, percepiti in relazione al rapporto di lavoro a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali. L'aliquota contributiva destinata al fondo pensioni dei dipendenti pubblici, quanto alle Amministrazioni statali (applicabile anche al ricorrente) è pari al 33% (8,80% a carico del lavoratore e 24,20% a carico dell'Ente).

L'aliquota di riferimento viene maggiorata di un punto, a carico del dipendente pubblico, sulla quota di retribuzione annua d'importo eccedente la cosiddetta retribuzione pensionabile (48.279 euro per l'anno 2022). Questo 1% aggiuntivo non ha impatto ai fini della pensione ma è di natura solidaristica.

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

- con almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione) si utilizza il calcolo retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, poi si usa il metodo contributivo;
- con meno di 18 anni di contributi, il retributivo si applica all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, poi il contributivo (metodo misto);
- in caso di nuovi assunti dal 1996, si applica invece il solo criterio contributivo.

In sostanza la c.d. "quota A" viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cessazione, moltiplicata per un'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1992 (2,33% per i primi 15 anni; 1,80% per i successivi).

Rientrano nella base pensionabile per il calcolo della quota A solo le voci fisse di stipendio, mentre sono escluse quelle accessorie.

La quota B viene calcolata moltiplicando la retribuzione media pensionabile (determinata sulla base delle retribuzioni annue, opportunamente rivalutate, percepite dal 01.01.1993 alla data di cessazione) per l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995.

La quota C viene determinata sulla base del montante contributivo accumulato dal 01.01.1996 alla data di cessazione, secondo le regole del calcolo contributivo.

Le doglianze del ricorrente afferiscono all'omessa valutazione di parte dei periodi contributivi in relazione ai quali, il medesimo, produce D.M. del 5.10.1946 n. 1476 e successiva nota protocollo n. 0050199 del 11.10.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative all'esatta determinazione dei periodi contributivi utili ai fini pensionistici.

Il ricorrente ha illustrato nel dettaglio gli errori di calcolo in cui è incorso l'Istituto convenuto nella determinazione del trattamento pensionistico spettante allegando altresì un sintetico conteggio elaborato dal Sindacato Lavoratori Scuola (cfr. doc. 10 ricorso).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Esaminato il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico appare che nella voce “ricongiunzione” della prima parte del prospetto (relativa alla contribuzione maturata sino all’anno 1992) non venga valorizzato correttamente il periodo dal 1.10.81 al 26.10.88, quantomeno in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota del 1.08.2001 (cfr. doc. 2 ricorso).

Dalle considerazioni esposte consegue il diritto del ricorrente ad ottenere la revisione del provvedimento di pensione ivi valorizzando, secondo i dati nel possesso dell’Istituto resistente, tutte le voci contributive maturate in costanza di rapporto di lavoro.

L’Istituto convenuto, del resto, ha dato atto ed asseverato l’avvio e la parziale esecuzione delle procedure di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente dichiarando altresì la propria volontà di dare positivo riscontro alle istanze dal medesimo avanzate. Pur tuttavia non risultando, allo stato, completate tutte le procedure tese alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con la conseguente assenza di prova in relazione all’integrale soddisfacimento del diritto azionato in questa sede dal ricorrente, non può essere accolta la domanda tesa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nel corso dell’udienza pubblica l’avvocato del ricorrente ha richiamato l’attenzione sullo stato matricolare dell’ex

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendente dal quale risulta chiaramente l'attività lavorativa svolta nel periodo oggetto del ricorso.

L'Istituto deve pertanto essere condannato a procedere alla rideterminazione e successiva riliquidazione del trattamento pensionistico erogato in favore del Sig. XX fatti salvi, in ogni caso, gli effetti degli eventuali provvedimenti di riliquidazione già deliberati ed eseguiti.

3. Attesa la condotta dell'Istituto resistente, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto accerta l'esistenza del diritto del Signor XX

ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (pensione ordinaria di vecchiaia – iscrizione n. 50473757 – RMT103202002138) da parte dell'INPS includendo in detto calcolo le annualità riconosciute con il D.M. del 05.10.2018 n. 1476 e l'ulteriore periodo ricompreso tra il 21 settembre 1989 e il 24 ottobre 1990 e, quindi, di tutti i versamenti contributivi eseguiti, per un montante contributivo complessivo ai fini del diritto di anni 35, mesi 11 e giorni 00 ed ai fini del calcolo di anni 35, mesi 7, giorni 00, condannando l'INPS ad adottare i provvedimento consequenziali.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.09.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.